

Spett.le
Comune di Dicomano

Roma, 11.01.2023

Oggetto: Trasmissione della bozza di controdeduzioni alle osservazioni dei gestori di servizi per la telefonia mobile e cittadini, anche riuniti in comitati.

Spett.le Comune,

con la presente si trasmette la bozza di controdeduzioni che vorrete, prelieve le più opportune valutazioni, impaginare, diffondere e pubblicare tramite i canali già aditi in occasione dell'invito a sottomettere le ridette osservazioni da parte dei Gestori di servizi di telefonia mobile e della collettività tutta.

Di seguito il testo.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **WIND TRE S.p.A.**, si espone quanto segue.

1) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6, co. 10, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, co. 10, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste **NON SONO ACCOGLIBILI** per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione **in AREE generalizzate del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di*

qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e "generalizzate".

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti "sensibili" purché esse non siano generalizzate ed estese. Ebbene, contrariamente a quanto insinuato dal Gestore, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da "**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**" mediante la presente pianificazione, e "**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO**" e, appunto, non **generalizzato**. Il Gestore insiste nel dedurre come l'individuazione debba avvenire in maniera specifica e puntuale senza notare che è proprio quello che quest'Amministrazione ha fatto nel piano antenne pubblicato.

Inoltre, nel rimarcare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni in deroga alle fasce di rispetto in assenza di alternative utili, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale all'art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della "*preferibilità*", ossia previe tutte le valutazioni sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all'offerta/fruizione di un'ottimale copertura di segnale. L'art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: "*L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in*

termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto".

- Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.
- Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale, non corrisponde a vero che vi sia unanimità nella loro esclusione dal novero delle facoltà riservate all'ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l'individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. *“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro***

storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015).

2) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 3 e 3-bis del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all’art. 3, co. 2, si comunica che queste **NON SONO ACCOGLIBILI** in quanto l’addizione suggerita è già prevista dall’art. 3-bis, co. 5.
- Con riferimento alle osservazioni mosse all’art. 3, co. 5, si comunica che queste **NON SONO ACCOGLIBILI** in quanto pleonastica e ridondante rispetto a quanto già testualmente stabilito dalla legge e dal regolamento.
- Con riferimento alle osservazioni mosse all’art. 3, co. 6, si comunica che queste **NON SONO ACCOGLIBILI**.

L’art. 44 d.lgs. 259/2003 recita come segue: “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi (...) VIENE AUTORIZZATA dagli Enti locali, PREVIO ACCERTAMENTO, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (...)”. E ancora: “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”. Dalla lettera della norma, pertanto, così come formulata nell’innovato codice, emerge chiaramente che l’autorizzazione scaturisce dal previo accertamento con esito positivo dell’Organismo preposto e che

l'installazione, in assenza di ogni previo accertamento, deve ritenersi non autorizzata e pertanto illegittima. Inoltre, nel concetto di installazione, il comma 1 dell'art. 44 è molto esplicito nel ricondurvi anche la semplice "installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia", etc., a prescindere dalla loro messa in opera. Dunque l'inizio dei lavori presuppone l'autorizzazione che succede al parere ARPA ove dovuto.

- Con riferimento alle osservazioni all'art. 3-bis, e in particolare all'assenza del richiamo testuale all'art. 45 d.lgs. 259/2003, si fa presente che quest'Ente ha inteso non effettuare – ove evitabile – richiami rigidi a normative sovraordinate.

3) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 4 e 16 del regolamento:

- Le osservazioni agli artt. 4 e 16 NON SONO ACCOGLIBILI, perché nessuna normativa osta a che l'Ente Locale approfondisca le verifiche (se) svolte dall'ARPA, o ne richieda l'intervento.

4) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 5 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 5 NON SONO ACCOGLIBILI atteso che la norma si limita a richiedere l'utilizzo delle migliori e più aggiornate tecnologie esistenti sul presupposto che le stesse siano in grado di offrire il miglior compromesso tra garanzie di copertura e servizi e tutela della salute.

5) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 6 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 6, co. 2, NON SONO ACCOGLIBILI.

Si precisa, infatti, che alcuna informazione riservata sarà diffusa. L'Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì schede esplicative dell'impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell'impianto, etc.) al fine di dotarsi di un albo (*rectius*,

catasto) che agevoli l'interlocuzione e l'identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni. Neppure è titolato il Gestore licenziatario a sindacare l'opportunità o meno di dotarsi di strumenti volti a velocizzare, digitalizzare e riorganizzare la mole di informazioni e dati parcellizzati tra i diversi Enti od Organismi competenti in materia: nella fattispecie, infatti, parrebbe paradossale che l'Ente deputato ad autorizzare gli impianti possa essere il solo a difettare di apposito albo/catasto/elenco dettagliato degli impianti esistenti che permetta la riferibilità puntuale degli stessi, anche ai fini della riscossione crediti. A bene vedere non esiste attualmente un catasto regionale o nazionale o presso l'ARPA Regionale che sia ricognitivo unitamente degli impianti esistenti, delle tecnologie ospitate e dei documenti amministrativi e civilistici prodromici alla costruzione, sicché si rende necessario dotarsi a livello locale di uno strumento di supporto gestionale onnicomprensivo che agevoli il monitoraggio, l'aggiornamento e l'istruttoria di opere esistenti o in itinere.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI.

Quest'Ente, a tal proposito, non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione e dalla normativa regionale che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l'art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, giammai preclude alcunché in merito alla facoltà dei comuni, rinverdendo un onere già espresso a livello sovraordinato che richiede la prioritaria valutazione dell'opzione co-locazione (*“strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico”*, come da sentenza citata dal Gestore stesso, Cons. St. n. 1431/2007) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell'esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un'inutile ed evitabile

proliferazione a selva delle installazioni. E tutto ciò, ovviamente, è valido nei limiti in cui rimanga ferma ed efficace l'offerta di copertura. L'auspicio del legislatore è chiaramente quello di sottrarre – per quanto possibile – la determinazione circa l'accoglimento di più gestori sulla medesima infrastruttura passiva dal novero delle libere politiche di concorrenza aziendale, naturalmente tese a frapporre ostacoli nell'altrui fruizione delle stesse opere.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia e non impone alcunché, né aggrava, l'iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L'incoraggiamento risponde a ratio di buon governo del territorio, il quale implica l'attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l'inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralicci, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente. Inoltre, la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionate, insito nell'attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.

- Anche le osservazioni all'art. 6, co. 5 e ss., non sono accoglibili. Il Comune garantisce sempre la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti **disponibili**, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata sulla scorta della precedente messa in opera di un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dialogo nella fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari; dialogo che si è tradotto nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l'inesistenza di soluzioni alternative.

L'Ente chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

In questo modo il presente regolamento non viola le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti "hotspot", utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003) che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che,

se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'esistere.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

- Anche le osservazioni in merito alle prescrizioni circa l'utilizzo di una rete microcellulare NON SONO ACCOGLIBILI. Innanzitutto, occorre precisare che l'onere di valutare l'utilizzo di questa soluzione interviene solo allorché vi sia già una rete macro-cellulare che garantisca standard di servizi già di qualità. Dopodiché, ove il Gestore intenda migliorare la capillarità dell'offerta, al fine di tutelare il pregio dei luoghi, si incentivano soluzioni a basso impatto.

Ciò detto, comunque, preme far presente che, nel caso di specie, l'Ente si è solo riservato **in astratto** la facoltà di poter individuare aree nelle quali far valere tale prescrizione, non essendo allo stato presente una perimetrazione concreta nel Piano.

6) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 7 NON SONO ACCOGLIBILI.

Arricchendo quanto già esposto, si precisa che il regolamento pone una regola generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l'utilizzo dei **migliori** apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

Il Comune inoltre incoraggia e promuove uno sviluppo della rete TLC mobile non avulsa dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa

l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

7) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 8, 9 e 10 del regolamento:

- Le osservazioni agli artt. 8 e 9 NON SONO ACCOGLIBILI. Valgano per esse i rinvii ai sopra articolati punti.
- In particolare, le osservazioni all'art. 8 NON SONO ACCOGLIBILI perché nessuna normativa osta a che l'Ente Locale approfondisca le verifiche (se) svolte dall'ARPA, esercitando così azioni di governo e monitoraggio del territorio.
- In più, con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9 e all'art. 10, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta risponde parimenti alle esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a e monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.

8) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 11 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 11 NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi esposti in occasione di riscontro alle critiche mosse all'art. 6.

9) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 13 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintende alcuna richiesta puntuale ed anche perché l'articolo già è in linea con l'attuale

normativa CEE, tenendo conto perciò del nuovo disposto dell'art. 47, d.lgs. 259/2003.

10) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 14 e 15 del regolamento.

- Le osservazioni agli artt. 14 e 15 NON SONO ACCOGLIBILI perché non recano alcuna istanza e/o osservazione specifica, né avversano – motivando – il contenuto regolamentare.

11) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

V'è da dire, tuttavia, che la mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda laddove questa importi nuovi impianti che ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne

sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

Non si possono, infine, addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovraordinare.

- Le osservazioni circa l'onere di collaborare al fine di svolgere attività di indagine e ricognizione degli impianti attivi NON SONO ACCOGLIBILI perché, a dispetto di quanto inteso dal portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter richiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.
- Si controdeduce, infine, che l'onere di cui al comma 9 grava sul Comune.

Con riferimento alle note fatte pervenire da OPNET S.p.A. si espone quanto segue.

12) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 3, commi 6 e 8 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 3, comma 6, NON SONO ACCOGLIBILI in quanto l'osservante non formula alcuna richiesta di modifica, addizione o correzione.
- Le osservazioni all'art. 3, commi 8, NON SONO ACCOGLIBILI in quanto il regolamento già si esprime nel senso indicato dal Gestore.

13) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 6, 7, 8 del regolamento con riferimento alle norme applicative del criterio legislativo della co-ubicazione, alle modalità di individuazione dei siti allocativi e alle linee guida per veicolare la scelta di aree ultronee rispetto a quelle censite in piano e necessarie per garantire un'adeguata copertura.

- Innanzitutto, NON È ACCOGLIBILE quanto espresso in riferimento al criterio preferenziale della co-ubicazione ex artt. 6, co. 4, 8, co. 2 e 7, co. 2.

Quest'Ente, richiamando quanto già espresso a tal proposito, non impone il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione che richiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione, intesa come ubicazione su strutture (pali, tralicci, altri supporti, ecc.) già esistenti.

- Anche le osservazioni all'art. 6, co. 5 e ss., NON SONO ACCOGLIBILI.

Il Comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di collaborare per prevenire ipotesi di ubicazione non già concertata e/o pianificata in seno alla precedente attività di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari. Il Regolamento, come visto, prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli

obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai **commi 4 e 5** – quelli che hanno le caratteristiche esposte al **comma 8**. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

L'Ente, poi, al **comma 7**, si riserva di poter richiedere di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete (cui invero si contravviene), e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare, con cognizione, entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia. Questo sub-procedimento non inficia i termini di legge, ma ha lo scopo di scongiurare dinieghi e permettere l'emissione di un'autorizzazione espressa con cognizione; a contrario, il ruolo dell'ente locale e la funzione autorizzativa verrebbero meno alla loro ragione ontologica.

Pertanto, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

- Le osservazioni all'art. 6, co. 6, e art. 17, co. 8, NON SONO ACCOGLIBILI, perché il comma fa riferimento alla facoltà di eventualmente PROMUOVERE, e non di IMPORRE la delocalizzazione.

- Con riferimento alle osservazioni sull'art. 6, co. 10, si rinvia a quanto sopra diffusamente esplicitato.
- Con riferimento alle osservazioni sull'art. 6, co. 12, queste NON SONO ACCOGLIBILI. In riferimento alle problematiche terminologiche si evidenzia che il presente regolamento è volto a disciplinare esclusivamente gli impianti adibiti al servizio della rete di tele-radiocomunicazione. In secundis, si eccepisce che le prescrizioni circa le micro-celle nel centro storico sono tese ad evitare l'effetto selva in un contesto dove già sorgono impianti macro e quindi sia già stato garantito uno standard di servizio ottimale. È al servizio di quest'ultimo che può essere posta una rete micro-cellulare che rafforzi la capillarità dell'offerta: l'azione si inserisce nel solco delle attività volte alla razionalizzazione, organizzazione, pianificazione e coordinamento attivo delle scelte dei Gestori sul territorio.

14) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 7, co. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 7, co. 3, NON SONO ACCOGLIBILI.
L'articolo non prescrive alcun onere e/o obbligo adempimentale automatico in capo al Gestore, bensì tracciano un iter eventuale, e comunque non preclusivo, teso alla trasmissione di informazioni circa le soluzioni arboree e/o di mitigazione adottate. In caso contrario, il Gestore avrà il compito di trasmettere – PREVIA RICHIESTA eventuale e mai automatica dell'Ente – nota che motivi l'assenza di contromisure all'impatto visivo in una data area. La nota riveste una funzione informativa di dettaglio che non aggrava l'iter autorizzatorio, atteso che interviene a installazione completata.

15) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 9, co. 2, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 9, co. 2, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la facoltà in contestazione della cittadinanza è già attribuita ex lege, operando l'ARPA nell'interesse pubblico. La norma regolamentare

si pone lo scopo di razionalizzare le istanze dei cittadini, filtrarle, aggregarle e razionalizzarle, potendo anche convogliare timori e paure in incontri pubblici con finalità informativo-formative.

16) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 11, co. 4, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 11, co. 4, **NON SONO ACCOGLIBILI** per i medesimi motivi sovraesposti.

17) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17, co. 7.1 e 8 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 17, co. 7.1, **NON SONO ACCOGLIBILI**.

Il Gestore è onerato di trasmettere i propri piani di rete almeno una volta l'anno. Nulla vieta allo stesso di comunicare il piano di rete più volte l'anno essendo la norma regolamentare funzionalizzata ad evitare l'eventualità opposta, ossia quella nella quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso. Così facendo l'Ente avrà modo di modificare le planimetrie e individuare nuove aree disponibili a seguito di un processo sempre semplice, celere, partecipato ed inclusivo con i portatori di interesse.

- Le osservazioni all'art. 17, co. 8, **NON SONO ACCOGLIBILI**.

Come già controdedotto, il Gestore travisa il significato dell'articolato regolamentare, il quale non attribuisce all'Ente il potere di ordinare **liberamente ed arbitrariamente** delocalizzazioni, bensì dettaglia ipotesi estreme e **tassative** che abilitino il Comune a richiedere siffatte delocalizzazioni. A ben vedere, trattasi di casi previsti già dalla legge e/o imposti dalla coerenza sistematica del panorama normativo, anche a tutela degli interessi codificati all'art. 8, L. n. 36/2001 o della libertà contrattuale delle Parti, ove rilevante. Questa Amministrazione è ben al corrente del fatto che il presente regolamento rappresenti atto normativo di cui alle fonti secondarie del diritto, di tal che non possa avere efficacia retroattiva e dunque

incidere su titoli formatisi prima della sua entrata in vigore; ciò fermo, il testo si preoccupa di disciplinare le conseguenze importate da violazioni di legge e/o circostanze concrete rilevanti e ivi dettagliate.

Per ogni altra osservazione si rinvia a quanto sopra spiegato.

Il Comune resta a disposizione per inviti a futuri confronti, assegnando al pubblico un termine di ulteriori **sette (7) giorni** per eventuali repliche alle suesposte controdeduzioni, riservandosi altresì di convocare, allo scadere di tale ulteriore termine, uno o più tavoli tecnici per l'audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse.

Distinti saluti.

Il consulente
Avv. Gabriele De Luca

Il Tecnico / Sindaco

Il Presidente del CdA
Alessandro Broccatelli
Leganet S.r.l.

Le osservazioni, in conclusione, sono state tutte rigettate e pertanto gli elaborati già trasmessi assurgono a definitivi e finali. Vi invitiamo ad effettuare un ultimo controllo tecnico-politico sul merito degli stessi ed a contattarci in caso di dubbi. Spirati i termini per le repliche, gli stessi non potranno più essere modificati.

Le controdeduzioni dovranno essere inoltrate ai soli Gestori osservanti e pubblicate all'Albo e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

In allegato il presente documento in formato **word** editabile.

Cordiali saluti

Il Presidente del CdA
Alessandro Broccatelli
Leganet S.r.l.



Avv. Gabriele De Luca

e-mail: g.deluca@leganet.net

Leganet S.r.l.
L'Amministratore Unico
Alessandro Broccardi

